

		SENT. N. 124/2026/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Vittorio RAELI	Presidente	
	Marco CATALANO	Consigliere	
	Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46719 del registro di segreteria	
		promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di Pasqualina	
		CARBONE, nata a Palomonte (Sa) il 22.9.1976, c.f. CRBPQL76P62G292M,	
		rappresentata e difesa dall'Avvocato Gerardo Mazzeo;	
		Visto l'atto di citazione;	
		Visti gli altri atti e documenti di causa;	
		Uditi, nell'udienza pubblica del 10 giugno 2026, tenuta con l'assistenza del	
		segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore consigliere Riccardo Patumi, il	
		Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Guida	
		lorio nonché, per la convenuta, l'Avvocata Giorgia Mercatello in sostituzione	
		dell'Avvocato Gerardo Mazzeo.	
		FATTO	
		1. Con atto di citazione depositato in data 26 gennaio 2026 la Procura	
		contabile regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha	
			1

SENT. N. 124/2026/R

convenuto in giudizio la nominata in epigrafe chiedendone la condanna a risarcire il danno che avrebbe cagionato al Ministero dell'istruzione e del merito.

1.1. Il procedimento trae origine dalla richiesta di rinvio a giudizio trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania il 23 febbraio 2023 alla Procura contabile presso questa Sezione Giurisdizionale.

Le condotte contestate all'odierna convenuta, per le quali è stata rinviata a giudizio dal GUP del Tribunale di Vallo della Lucania a esito dell'udienza preliminare tenutasi il 6.12.2023 nell'ambito di un giudizio penale che risulta ancora in corso, concernono l'utilizzo da parte sua di un diploma di qualifica professionale mai conseguito, emesso dall'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (Sa).

A seguito dell'invito a dedurre l'odierna convenuta ha presentato deduzioni scritte che la Pubblica Accusa non ha considerato sufficienti a superare la contestazione di responsabilità, cosicché ha emesso nei suoi confronti un atto di citazione.

1.2. In diritto, il Pubblico Ministero premette che l'odierna convenuta è chiamata a rispondere per il danno che avrebbe cagionato al Ministero dell'istruzione e del merito mediante l'illecito conseguimento di incarichi di supplenza, quale collaboratrice scolastica, e l'indebita percezione dei relativi emolumenti stipendiali, in conseguenza dell'intenzionale e dolosa falsa attestazione, nella domanda per l'inserimento nelle relative graduatorie, del possesso di un diploma di qualifica di cui era in realtà priva.

Afferma la giurisdizione di questa Corte in ragione del rapporto di servizio di fatto instauratosi tra l'evocanda e l'amministrazione statale danneggiata, in

SENT. N. 124/2026/R

virtù del suo oggettivo inserimento nell'apparato organizzativo della seconda.

Nel ricostruire i fatti evidenzia che in data 28.10.2017 la convenuta ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio scolastico 2017-2019 del personale A.T.A., III fascia, profilo di collaboratore scolastico, presso l'Istituto Comprensivo A. S. Aosta di Reggio Emilia, autocertificando il possesso del diploma di "operatore dei servizi della ristorazione-settore cucina", che sarebbe stato conseguito presso l'Istituto paritario Passarelli di San Marco di Castellabate. Aggiunge che il possesso di tale diploma, unico titolo indicato nella domanda, le ha permesso di essere utilmente inserita nelle graduatorie per il triennio 2017-2019 e di svolgere diverse supplenze.

Alla scadenza, il 20.4.2021, ha presentato una nuova domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2021/2024. In quest'ultima domanda l'interessata non ha dichiarato il possesso del diploma di qualifica sopra ricordato, ma tra i titoli di servizio poteva ormai vantare quelli svolti senza titolo nel triennio precedente, circostanza che le ha consentito di ottenere ulteriori incarichi, tutti nel dettaglio indicati nell'atto di citazione.

Le indagini avrebbero accertato la falsità del diploma in argomento, in quanto nessuna sessione straordinaria di esami presso il predetto istituto nell'agosto del 2013 ha avuto luogo, come confermato anche dalle dichiarazioni dei componenti della commissione d'esame i quali hanno evidenziato di non avervi partecipato e hanno disconosciuto le firme apposte sui verbali. La falsità emergerebbe inoltre anche dal fatto che il diploma recava una matricola non riconducibile all'Istituto parificato Passarelli, bensì ad altro istituto.

Per tali condotte la signora Pasqualina Carbone è stata rinviata a giudizio per i reati di falso aggravato (in quanto commesso in relazione ad atti che fanno

SENT. N. 124/2026/R

fede fino a querela di falso), truffa e concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (per avere corrisposto una tangente per ottenere il diploma).

Quindi, secondo la Pubblica Accusa, la signora Pasqualina Carbone, dopo essersi adoperata per conseguire, in modo illecito, il falso diploma di qualifica, lo avrebbe dolosamente utilizzato, autocertificandone il possesso nella domanda presentata all'amministrazione scolastica per l'inserimento nelle graduatorie relative al personale ATA, triennio 2017/2019, al fine di accedere all'impiego pubblico a tempo determinato con il profilo di collaboratrice scolastica, riuscendo nel proprio intento.

Il Pubblico Ministero ricorda che la giurisprudenza contabile considera condotta antiggiuridica foriera di danno erariale la falsa autocertificazione o l'attestazione di titoli di studio o di qualifica mai effettivamente conseguiti al fine di ottenere illegittimamente un impiego pubblico. La mancanza dei titoli richiesti dai bandi di concorso per l'assunzione nel pubblico impiego, infatti, incide sia sulla genesi del rapporto, precludendone il regolare instaurarsi, sia sullo svolgimento, rendendo le prestazioni lavorative inidonee a soddisfare l'interesse dell'amministrazione. Conseguentemente, in tali casi risultano prive di idonea causa giustificativa, quindi indebite, le retribuzioni corrisposte al dipendente dal datore di lavoro pubblico, il quale non remunera prestazioni lavorative indifferenziate, solo perché eseguite, bensì prestazioni rispondenti alle determinate specifiche caratteristiche previamente individuate nei bandi di concorso.

Per completezza, il Pubblico Ministero aggiunge che i contratti di lavoro intercorsi tra la convenuta e le istituzioni scolastiche datrici di lavoro erano

SENT. N. 124/2026/R

espressamente subordinati a specifica condizione risolutiva, mediante la previsione per cui la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione avrebbe determinato la risoluzione del rapporto di lavoro. Tali clausole porterebbero, secondo la Procura contabile, ad escludere la riferibilità alla fattispecie in oggetto dell'art. 2126 codice civile, concernente le prestazioni lavorative di fatto rese in esecuzione di contratti nulli o annullati.

La Parte pubblica afferma anche l'irrelevanza della circostanza per cui in sede penale non è ancora intervenuta una sentenza di condanna nei confronti della convenuta, in quanto nessuna pregiudizialità penale limiterebbe l'azione in sede giuscontabile, ancorché in ordine alla commissione degli stessi fatti materiali.

Non sarebbe poi maturata la prescrizione, in quanto le condotte attive in contestazione, sostanziatesi in mendaci dichiarazioni e autocertificazioni all'amministrazione scolastica circa il possesso del diploma di qualifica, sarebbero connotate dall'occultamento doloso del danno, cioè da un'attività fraudolenta diretta, appunto, ad occultarlo. Per l'effetto, il periodo prescrizione di 5 anni decorrerebbe dalla data della scoperta, che dovrebbe farsi coincidere con la data del rinvio a giudizio, o al più con la precedente richiesta di rinvio a giudizio risalente, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, al 12.4.2022.

Nella determinazione del danno cagionato dalla convenuta secondo la Procura regionale dovrebbe aversi riguardo alla totalità degli emolumenti lordi percepiti a carico del Ministero dell'istruzione e del merito, a seguito e per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con le istituzioni scolastiche, pari a 19.566,74 euro, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Richiama in proposito giurisprudenza di questa Corte.

Tuttavia, ritiene che ai fini della corretta quantificazione e graduazione del danno da risarcire si debbano comunque considerare le utilità conseguite dall'amministrazione scolastica per effetto delle prestazioni lavorative di fatto eseguite dalla convenuta, attesa anche la natura meramente esecutiva e a bassa complessità delle mansioni previste per il profilo professionale corrispondente. Esse non potrebbero però annullare il danno prodotto, considerato che le condotte illecite *de quibus* hanno finito in ogni caso con il privare l'amministrazione scolastica della prestazione lavorativa che sarebbe stata resa dai candidati ingiustamente pretermessi in graduatoria, la cui definizione, sulla base del criterio tipico della concorsualità, deve improntarsi a criteri di selezione dei candidati più meritevoli. In altre parole, secondo la Procura, l'amministrazione non avrebbe ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la migliore prestazione possibile.

Per quanto sopra, la Procura contabile regionale chiede che il danno risarcibile sia riconosciuto nell'ammontare di 10.000,00 euro, pari a circa la metà degli emolumenti percepiti.

1.3. Nel rassegnare le **conclusioni**, la Procura regionale chiede la condanna dell'odierna convenuta a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, l'importo di 10.000,00 euro, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio.

2. La convenuta si è costituita mediante il deposito, da parte del suo avvocato difensore, di una **comparsa di risposta** in data 19 maggio 2026.

Preliminarmente riassume i fatti e le contestazioni della Procura contabile.

SENT. N. 124/2026/R

2.1. Il difensore della convenuta afferma che non sarebbe stata provata la condotta intenzionale e dolosa della sua assistita, anche in considerazione del fatto che il procedimento penale è iniziato da poco e non sarebbe emersa alcuna sua responsabilità penale. Sostiene ciò argomentando anche sulla base della presunzione di non colpevolezza, quale principio cardine del nostro ordinamento.

2.2. Nella fattispecie non sarebbe comunque ravvisabile l'elemento oggettivo del danno.

Sarebbe infondata, infatti, l'affermazione della Procura contabile per cui l'Amministrazione non avrebbe ottenuto la migliore prestazione possibile, in quanto secondo il proprio difensore la convenuta avrebbe svolto le proprie mansioni con diligenza, senza ricevere alcuna contestazione. Peraltro, occorrerebbe tenere conto che si tratta di prestazioni meramente esecutive, per cui non avrebbe fondamento probatorio l'affermazione attorea per cui un candidato maggiormente meritevole avrebbe potuto rendere una prestazione migliore solo in ragione di un migliore punteggio in graduatoria.

Di conseguenza, l'utilità per l'Amministrazione sarebbe stata piena, elidendo completamente il presunto danno patrimoniale; pertanto, ad un'eventuale condanna dell'odierna convenuta alla restituzione, anche parziale, delle retribuzioni, conseguirebbe un ingiustificato arricchimento per l'Amministrazione, che si troverebbe ad aver beneficiato per anni di una prestazione lavorativa senza averne sostenuto il costo.

2.3. In subordine, nel caso di riconosciuta responsabilità della convenuta, il suo difensore chiede che il *quantum* del risarcimento sia rideterminato in un importo minore rispetto alla pretesa attorea. Quest'ultima non terrebbe conto

SENT. N. 124/2026/R

dell'effettivo pregiudizio arrecato all'Amministrazione di appartenenza, in quanto la prestazione sarebbe stata integralmente e utilmente resa. Ne deriva che, in applicazione del potere riduttivo, la condanna dovrebbe essere quantificata in un importo puramente simbolico.

2.4. Ricorda come il Presidente di questa Sezione, con decreto n. 5/2026, abbia ritenuto congrua, ai fini del rito monitorio, una somma significativamente inferiore a quella chiesta dalla Procura contabile e afferma che tale circostanza costituirebbe un indice della manifesta eccessività della quantificazione del danno a opera della Procura contabile.

2.5. Nel rassegnare le **conclusioni**, chiede il rigetto della domanda. In via subordinata, la riduzione dell'importo del danno risarcibile sulla base dell'applicazione del potere riduttivo tale da determinare il dovuto in una somma simbolica e, comunque, non superiore a quanto indicato nel decreto monitorio, tenendo conto della piena *utilitas* conseguente alla prestazione lavorativa e della buona fede della convenuta, affermate dal suo difensore. Con vittoria di spese.

3. Nel corso dell'**udienza** le parti hanno confermato quanto già rappresentato nelle rispettive memorie, nonché le relative conclusioni.

DIRITTO

1. In **assenza di questioni pregiudiziali e preliminari** è possibile direttamente passare all'esame del merito.

1.1. Innanzitutto, è evidente la sussistenza, all'epoca dei fatti, di un **rapporto di servizio** tra la pubblica amministrazione e l'odierna convenuta, in ragione del rapporto d'impiego che l'ha legata in qualità di collaboratrice scolastica supplente a diversi istituti scolastici della Provincia di Reggio Emilia tra l'anno

2018 e il 2022.

1.2. Per quanto concerne l'elemento dell'**antigiuridicità** della condotta, necessario al fine di poter addebitare una responsabilità erariale, preliminarmente occorre ricordare che, nonostante il procedimento penale per i medesimi fatti non si sia concluso, come evidenziato dalla difesa della convenuta gli atti di tale procedimento sono liberamente valutabili in questa sede. Infatti, venuta meno la pregiudiziale penale di cui all'art. 3 del precedente codice di procedura penale, *"è da escludersi l'esistenza di un ordinario rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa, in ragione dell'autonoma valutabilità da parte della Corte dei conti del materiale probatorio raccolto nel procedimento penale, nonché delle differenti regole di giudizio operanti nelle due diverse sedi processuali"* (C. conti, S.r. ord. n. 16/2021).

Nello specifico, dagli atti depositati emerge chiaramente l'illiceità della condotta causativa di danno all'erario concretizzatasi nell'avere la convenuta ottenuto diverse supplenze presso istituzioni scolastiche pubbliche della Provincia di Reggio Emilia in virtù dell'autocertificazione falsa di operatore dei servizi della ristorazione-settore cucina, giacché il diploma ottenuto era in realtà palesemente falso in quanto conseguente non alla frequenza del corso, ma alla corresponsione di una tangente.

1.3. Il comportamento antigiuridico di cui sopra è chiaramente caratterizzato dall'elemento psicologico del **dolo**, connotato necessario della condotta truffaldina sopra evidenziata.

1.4. In merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del **danno**, occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale questo Collegio

SENT. N. 124/2026/R

non ravvisa ragioni per doversi discostare, è consolidata nel ritenere che le prestazioni lavorative rese nei confronti di enti pubblici mediante falsa attestazione di un titolo sono tali da determinare il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, non rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr. Sez. Giur. Marche, sent. n. 12/2026 e precedenti ivi richiamati). Quanto sopra viene costantemente affermato anche in riferimento alle prestazioni lavorative di natura esecutiva; natura quest'ultima che, tuttavia, può rilevare al fine della individuazione dell'*utilitas* per l'Amministrazione di appartenenza.

Accertata la sussistenza danno, è infatti necessario procedere a quantificarlo. La giurisprudenza di questa Corte si è recentemente consolidata nell'affermare che in ipotesi di espletamento, a seguito della produzione di un falso titolo, di mansioni meramente esecutive e routinarie, può essere riconosciuta una parziale utilità delle prestazioni lavorative effettivamente rese.

La determinazione del danno nel caso di illegittima corresponsione di emolumenti operata al lordo delle ritenute è altresì conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

La quantificazione nel caso *sub iudice* deve temperare la circostanza che i rapporti in questione sono stati instaurati grazie alla autocertificazione falsa di un diploma di qualifica professionale, con l'ulteriore circostanza costituita dall'utilità conseguente alle prestazioni rese dalla convenuta. I percorsi di studi che si concludono con il rilascio di un diploma professionale, quale quello che la convenuta aveva dichiarato di avere legittimamente ottenuto, infatti,

SENT. N. 124/2026/R

servono proprio a qualificare i futuri collaboratori scolastici che, se è vero che svolgono mansioni esecutive, tuttavia hanno tra i loro compiti quello, delicato, di sorvegliare e vigilare sugli alunni. Nel caso di specie la falsa dichiarazione da parte della signora Pasqualina Carbone non ha permesso agli istituti scolastici che si sono avvalsi delle sue prestazioni di affidare l'impiego a soggetti più titolati di lei e, quindi, potenzialmente in grado di svolgerlo in modo migliore.

Per tutto quanto sopra evidenziato, a parere di questo Collegio la quantificazione del danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico operata dalla Procura contabile nella misura di 10.000,00 euro, quindi di poco più del cinquanta per cento delle retribuzioni illegittimamente percepite dalla convenuta (pari a 19.566,74 euro), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, dev'essere accolta, seppur parzialmente, sembrando equo determinare il danno risarcibile in 8.000,00 euro, in considerazione dell'entità dell'*utilitas* per l'Amministrazione effettivamente ravvisabile nella fattispecie.

L'argomentazione difensiva per cui la circostanza che il Presidente di questa Sezione avrebbe ritenuto congrua ai fini della definizione del giudizio con rito abbreviato la somma di 6.000,00 euro sarebbe un indice che la richiesta attorea è eccessiva, non ha pregio. La previsione di cui all'art. 131 del codice della giustizia contabile, infatti, persegue una finalità deflattiva del contenzioso per gli addebiti di importo non elevato (cfr. Sez. II Centr. App. sent. 53/2023).

In tale logica, il Presidente della Sezione Giurisdizionale può determinare la somma da pagare all'erario in un importo inferiore alla richiesta attorea.

Qualora, invece, tale finalità non sia raggiunta per mancata accettazione da parte del convenuto, come nel caso di specie, il danno dev'essere quantificato

secondo i criteri ordinari.

2. Conclusivamente, la convenuta dev'essere condannata a risarcire per il danno patrimoniale cagionato l'importo di 8.000,00 euro, importo già rivalutato, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

3. Le **spese** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

In proposito, si ricorda la giurisprudenza della Corte di cassazione per la quale *“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”* (C. cass. S.U., sent. n. 32061, del 31 ottobre 2022).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna la convenuta a pagare l'importo di 8.000,00 (ottomila/00) euro in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, importo già rivalutato, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 80,00 (euro ottanta/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

SENT. N. 124/2026/R

Riccardo PATUMI

Vittorio RAELI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2026

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)